



Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 34 del 15/07/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI "TARI". APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2021, TARIFFE E RIDUZIONI 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di luglio alle ore 09:15 in Castagneto Carducci, nell'aula consiliare, in seguito ad avviso datato prot. **9.905**, consegnato nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge e relativo Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento, risultano:

SCARPELLINI SANDRA	SINDACO	Presente
DI PASQUALE VALERIO	VICE SINDACO	Presente
CALLAIOLI JESSICA	CONSIGLIERE	Presente
PACELLA HILARY	CONSIGLIERE	Presente
QUERCI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
IACOPONI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
SIMONETTI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
SARRI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
DIGAETANO SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
MENICAGLI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
VITI EMILIANO	CONSIGLIERE	Assente
GRAGNOLI BENITO	CONSIGLIERE	Presente
SCATENI ARRIGO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti N. 12

Assenti N. 1

Assume la Presidenza **SCARPELLINI SANDRA**.

Partecipa il Segretario Generale **DI PIETRO DANIELA**.

Risultano **presenti** gli Assessori extraconsiliari Bellucci Valeria e Mottola Catia

Risultano **assenti** gli Assessori extraconsiliari Pullini Cristiano

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI "TARI". APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2021, TARIFFE E RIDUZIONI 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da **altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia**";*

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, rinominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale;*

VISTO il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR") approvato con la Delibera N. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che con l'entrata in vigore dell'MTR ARERA l'"**autorità competente**" all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"Ente territorialmente competente";

RILEVATO che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA N. 443/2019 dispone che l'Ente territorialmente competente (ETC) debba provvedere:

- o all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza
- o alla Validazione, direttamente o per il tramite di un terzo indipendente, dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario
- o all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori
- o all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza, tra cui i criteri di ripartizione tra i singoli Comuni dei costi di livello sovracomunale
- o alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI
- o alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rilevarebbero solo per la TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni dell'Ente territorialmente competente nel procedimento di approvazione del PEF, attribuite dalla delibera ARERA N. 433/19, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della delibera dell'Assemblea N. 9/2020 secondo cui *"L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."*;



DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Nuovo Metodo Tariffario ARERA, spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "pertinenti determinazioni" in ordine al Piano Economico-finanziario ed ai Corrispettivi del servizio, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Delibera ARERA N. 57/2020, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i Comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità.

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente territorialmente competente ha identificato i seguenti Gestori dei singoli servizi del ciclo integrato presso l'Ambito ATO Toscana Sud:

a. *per le attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.):* nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud

b. *per le attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento:* nell'Autorità d'Ambito medesima, per questa prima fase transitoria fino all'adozione del provvedimento di ARERA sulle tariffe degli impianti, ed avvalendosi dei Terzi Gestori Impianti quali "meri prestatori d'opera",

c. *per le attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana):* nelle singole Amministrazioni comunali;

CONSIDERATO che l'art. 6 della delibera 443/2020 dispone che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredandolo dalle informazioni e dagli atti necessari alla sua "Validazione" che "consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito ha affidato la procedura di Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2019 e 2021) ad un soggetto terzo qualificato ed indipendente ("Validatore"), selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;

DATO ATTO che con Nota Prot. n. 6469 del 01.03.2021 (ns. Prot. n. 1392/2021) e poi in via definitiva con nota Prot. n. 17575 del 01.06.2021 (ns. prot. 3445/2021) SEI Toscana ha trasmesso ad ATO Toscana Sud il "PEF Grezzo" d'Ambito per gli esercizi 2019 e 2021, redatti in applicazione dell'MTR ARERA, sui quali si sono sviluppate le dettagliate verifiche di coerenza e congruità condotte dal Validatore, che ha anche valutato puntualmente i rilievi espressi su alcune poste del PEF Grezzo da parte dell'Autorità d'Ambito in un procedimento partecipato con il Gestore;

VISTE

- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2019, trasmessa con nota Prot. n. 1258 del 23.3.2021 (ns Prot.n.2024/2021 e 2025/2021) dal Terzo Validatore, ai fini del Conguaglio, nonché delle seguenti risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:

· per l'esercizio 2019 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 2.109.132, portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario, ante detrazioni per Proventi



da recuperi, al valore di € 122.644.508, superiore per € 1.314.788 (+1,08%) a quello calcolato secondo il Contratto di Servizio;

- la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. Odg4 del 17.06.2021 con la quale:
· si è preso atto della revisione condotta da SEI Toscana sul proprio PEF Grezzo tra la prima e l'ultima versione che ha portato il valore complessivo da € 146.441.582 a € 136.052.021;
· si è preso atto della Relazione di Validazione sul PEF ARERA per la parte SEI Toscana relativa all'esercizio 2021, trasmessa con nota Prot. n. 1319 del 04.06.2021 (ns Prot. n. 3510/2021) dal Terzo Validatore, ai fini delle risultanze rispetto ai valori del PEF Grezzo trasmesso da SEI Toscana:

§ per l'esercizio 2019 confermate quelle già definite con la succitata delibera;

§ per l'esercizio 2021 le poste giudicate non ammissibili dal Validatore ammontano a € 129.379 portando l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario ante detrazioni per Proventi da recuperi al valore di € 135.922.642;

VISTO il prospetto allegato 1A alla presente delibera "Prospetto di dettaglio delle componenti che determinano il PEF 2021" relativo al Corrispettivo di Ambito ante l'applicazione dei limiti;

CONSIDERATO che, come chiarito da ARERA con la delibera 57/2020 e la Determina N. 2/2020 DRIF:

- nel caso di applicazione della TARI e quindi di differenziazione dei corrispettivi del servizio su base comunale (come in tutti i Comuni di ATO Toscana Sud), il piano economico-finanziario va redatto, validato, trasmesso e approvato a livello di singolo Comune, ciascuno dei quali è configurato come distinto "ambito tariffario"

- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più "ambiti tariffari", sono attribuiti a ciascuno di essi:

a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;

b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 con la quale:

- Nella Relazione Allegato A si riporta la determinazione puntuale dei parametri ("driver") da utilizzare per la ripartizione tra i singoli Comuni delle singole voci del PEF d'Ambito SEI Toscana (annualità 2019 e 2021)

- si è dato atto che, sulla base dei parametri di ripartizione così determinati, l'incidenza di ciascun Comune sul totale corrisponde per l'annualità 2021 alla rispettiva quota sul Corrispettivo d'Ambito 2021 di Competenza (al netto del Corrispettivo Impianti) calcolato ai sensi del Contratto di Servizio, come indicata alla voce (D) del Prospetto Allegato 1A

VISTO l'art. 2.2 dell' MTR ARERA che, nel definire le componenti delle entrate tariffarie da riconoscere al Gestore, porta in detrazione i proventi della cessione sul mercato o al CONAI di materiale recuperato, non per l'intero importo come era previsto per il Contratto di servizio, ma al netto di una quota assegnata al gestore della raccolta differenziata, calcolata applicando un fattore di "Sharing" stabilito dall'Ente territorialmente competente all'interno di un intervallo di valori previsto dall'MTR;

VISTA la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 che ha stabilito i criteri di determinazione del Fattore di sharing, da applicare nel PEF 2021 al valore lordo dei proventi da recuperi pari a € 9.935.644, che comportano una retrocessione a favore del Gestore pari nel complesso dell'Ambito a € 2.796.872, non prevista invece nel Contratto di Servizio, con conseguente maggior onere a carico delle tariffe;



RILEVATO che, per effetto della detrazione dei proventi da recuperi ammessa solo per la quota di € 7.138.772 non retrocessa al gestore, l'importo totale ammesso a riconoscimento tariffario nel PEF 2021 SEI Toscana, post detrazioni per Proventi da recuperi, ammonta nel 2021 a € 128.783.869=;

CONSIDERATA la rilevanza nell'esercizio 2021 del fattore di Sharing dei proventi da recuperi, richiedendo quindi, sulla base dei dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, di scindere la quota sul totale d'Ambito di competenza di ciascun Comune tra:

- la componente relativa ai costi da applicare al monte costi d'Ambito di complessivi € 135.922.642, con conseguente quantificazione del Corrispettivo quota SEI Toscana ante detrazione per proventi nell'importo indicato alla voce (I) dell'Allegato 1°
- la componente relativa ai ricavi da applicare al monte proventi d'Ambito di complessivi € 9.935.644, con conseguente quantificazione della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing, nell'importo indicato alla voce (N) dell'Allegato 1A;

RILEVATO che, applicando le detrazioni per proventi da recuperi, come sopra determinate al netto del fattore di sharing, il Corrispettivo di competenza SEI Toscana dell'esercizio 2021 ammonta per il Comune di CASTAGNETO CARDUCCI al valore indicato alla voce (O) del Prospetto Allegato 1A alla presente Delibera;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n.12 del 26.05.2021, relativa alla determinazione del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI 2021, e la Delibera n. 15/2021 del 17.06.2021 che ha approvato le voci CTS e CTR ai sensi del MTR ARERA relative ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento in continuità con le Convenzioni vigenti, previa Validazione da parte del Revisore Unico dell'Autorità trasmessa con nota prot. ATS n. 3614 del 10.06.2021;

RILEVATO che nelle predette Delibere dell'Assemblea d'Ambito n. 12 e n. 15/2021 l'ammontare del Corrispettivo Impianti ai fini dell'imputazione nel PEF TARI a carico del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI ammonta nell'esercizio 2021 nell'importo indicato alla voce (P) dell'Allegato 1A;

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo d'Ambito 2021 ARERA per il Comune di CASTAGNETO CARDUCCI, quale somma della componente SEI Toscana e della componente Impianti, nell'importo complessivo indicato alla voce (Q) dell'Allegato 1A;

VISTO l'art. 15 dell'MTR ARERA che ne dispone un'applicazione retroattiva agli esercizi 2018 e 2019, con conseguente ricalcolo delle Entrate tariffarie e dei Corrispettivi dei Gestori secondo le nuove regole dell'MTR e confronto dei relativi esiti con i corrispondenti valori applicati nei PEF 2018 e 2019 approvati dai Consigli comunali, con conseguente determinazione di un conguaglio da porre a carico delle tariffe rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021;

VISTO l'art. 16 dell'MTR ARERA secondo il quale la determinazione dei conguagli relativi alle annualità 2018 e 2019 avviene non in misura piena ma applicando una decurtazione in funzione dei valori del "*coefficiente di gradualità*" determinato dall'Ente territorialmente competente per ciascun Comune;

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021 con la quale è stato determinato l'importo del Conguaglio 2019 del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI come riportato nell'Allegato 7 alla DA n.9/2021;

RITENUTO che, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, l'imputazione sul PEF del predetto valore del Conguaglio 2019 può essere dilazionata in 4 esercizi a partire dal PEF 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n.26/2020 che riporta all'Allegato 7 il valore



del Conguaglio ARERA per l'anno 2018 relativo al Comune di CASTAGNETO CARDUCCI da imputare sui PEF in 4 rate annuali;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di CASTAGNETO CARDUCCI:

- il valore della rata da imputare nel PEF 2021 del Conguaglio 2019 è indicato nella riga (S) dell'Allegato 1A, mentre la rata di competenza del Conguaglio 2018 è riportata nella riga (R) dell'Allegato 1A

- il Corrispettivo d'Ambito comunale ARERA 2021, comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019, è pari all'importo indicato nella riga (T) dell'Allegato 1A, con un incremento rispetto al Corrispettivo d'Ambito 2020 pari alla percentuale indicata al punto (Z) dell'Allegato 1A

VISTO il prospetto allegato 1B alla presente delibera "PEF 2021 Dati di diretta competenza comunale";

VISTO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati sui costi di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2021, identificabili nelle tre seguenti componenti:

- a) Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività)
- b) Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA
- c) Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA

DATO ATTO che, l'Amministrazione comunale ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2021, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentante quantificati in:

- a) Costi dei servizi gestiti in economia dal Comune (Accertamento e Riscossione tributo TARI, Spazzamento) o comunque sostenuti per attività inerenti la gestione dei rifiuti (ad es. costi del personale adibito a questa attività) - € 135.342,00
- b) Costi dei servizi opzionali attivati con il Gestore SEI Toscana, distinguendo tra servizi inclusi o esclusi nel perimetro di regolazione ARERA - € 58.973,00
- c) Perdite/accantonamenti su crediti TARI e TIA - € 0

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 7 del 12.05.2021 che ha approvato lo schema di Accordo procedimentale sui servizi opzionali, che introduce ai fini PEF ARERA la possibilità per i Comuni di utilizzare, su base facoltativa, margini di crescita ancora disponibili rispetto ai Limiti di crescita ARERA relativi ai Servizi Base;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 14/2021 del 17.06.2021 in cui si dà atto che le funzioni di Validazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali sono state svolte dall'Autorità d'Ambito, che ha verificato la coerenza dei dati con le indicazioni dell'MTR ARERA, accertando anche il rispetto dei limiti di crescita annua salvo che lo scostamento non sia motivato integralmente dall'incremento delle perdite su crediti e degli accantonamenti a fondi rischi su crediti;

ACCERTATO che i costi del PEF 2021 di diretta competenza comunale, come validati dall'Autorità d'Ambito e risultanti dalla determinazione ricognitiva del Direttore dell'Autorità d'Ambito, sono rappresentati, nel totale e nelle sue componenti, nell'Allegato 1B;

VISTO che il Comune di CASTAGNETO CARDUCCI si è avvalso dell'opzione di cui all'art. 107



comma 5 del DL 18/2020 che consentiva di approvare la TARI 2020 mantenendo le medesime entrate tariffarie del 2019, e di dilazionare al 31.12.2020 l'approvazione del PEF 2020, la cui differenza rispetto al PEF 2019 sarebbe stata portata a conguaglio della TARI nel triennio successivo;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito 14/2021 del 17.06.2021 che riporta in Allegato 4 i valori del Conguaglio 2020 complessivo e il Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana, ante e post detrazioni ex art.1.4.

VISTO il prospetto Allegato 2 alla presente delibera "Conguaglio 2020 a credito del Comune"

RILEVATO che per il Comune di CASTAGNETO CARDUCCI il valore del Conguaglio 2020 relativo al Corrispettivo SEI Toscana risulta a credito da imputare nel PEF tra le Detrazioni ex art.1.4 per l'importo di cui all'ultima riga del prospetto Allegato 2;

VISTO il prospetto Allegato 3A alla presente delibera "PEF Comunali 2021 (ante detrazioni)";

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 15/2021 del 17.06.2021 che determina per ciascun Comune il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti e istanze di supero;

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, per il Comune di CASTAGNETO CARDUCCI il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria ammonta all'importo riportato nella riga (F) del predetto prospetto Allegato 3A, quale somma di:

- corrispettivo di Ambito comprensivo delle rate dei conguagli 2018 e 2019 IVA inclusa di cui alla riga (C)
- costi di diretta competenza comunale (compresi servizi opzionali e accantonamenti) di cui alla riga (D)
- quota del conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana imputato nel PEF 2021 di cui alla riga (E);

VISTO l'art. 4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, secondo il quale il totale dei costi ammissibili al PEF non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,2% ad un massimo del 6,6%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- Il tasso di inflazione programmata, pari all' 1,7%
- Il coefficiente di recupero di produttività (in detrazione), variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, fissato discrezionalmente dall'Ente territorialmente competente (ETC)
- Il coefficiente per la variazione delle caratteristiche del servizio (QL), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 2%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che incidono sulla qualità de servizio;
- Il coefficiente per la variazione di perimetro (PG), variabile da un minimo dello 0% ad un massimo del 3%, fissato dall'ETC sulla base di una valutazione dei fattori che comportano una variazione elle attività effettuate dal gestore.

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 10 del 26.05.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria ai sensi dell'art. 4 dell'MTR ante rettifiche per servizi opzionali e per conguaglio 2020;

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea di Ambito n. 14/2021 del 17.06.2021 che per ciascun Comune determina il valore del limite alla crescita tariffaria post rettifiche per Servizi Opzionali e per Conguaglio 2020, nonché il valore del PEF 2021 corrispondente a tale limite applicato al valore del PEF 2019, in quanto ultimo PEF rilevante ai fini tariffari;

RILEVATO che per il Comune di CASTAGNETO CARDUCCI :

- il valore finale del limite alla crescita tariffaria è riportato alla riga (M) dell'Allegato 3A quale somma del valore di cui alla DA n.10/2021 riportato nella riga (H) e delle rettifiche per Servizi



Opzionali e Conguaglio 2020 riportati rispettivamente alle righe (I) e (L)

· il valore del PEF 2021 corrispondente all'applicazione del Limite predetto al valore del PEF 2019 è riportato alla riga (N)

APPURATO che per il Comune di CASTAGNETO CARDUCCI il valore del PEF 2021 ante applicazione dei limiti di cui alla riga (F) è inferiore al valore del PEF 2021 corrispondente al Limite alla crescita tariffaria riportato alla riga (O)

DATO atto che, dopo aver considerato eventuale effetto dell'istanza di supero, il valore del PEF 2021 (ante detrazioni) è pari all'importo indicato nella riga (U), che, rispetto al PEF dell'anno di riferimento per il calcolo dei limiti (2019), presenta le seguenti variazioni:

- la variazione assoluta riportata nella riga (Z);
- la variazione percentuale riportata nella riga (AA)

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 2/2020, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le componenti approvate dall'Ente territorialmente competente, che si distinguono tra:

- detrazioni di diretta competenza comunale
- detrazione per finanziamenti regionali;

VISTO il prospetto "Detrazioni" Allegato 3B alla presente delibera;

DATO ATTO che l'importo delle Detrazioni di diretta competenza comunale è riportato alla riga (A) del prospetto Allegato 3B ed è pari a 0 (zero);

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 11 del 26.05.2021 che ha stabilito le seguenti destinazioni dei finanziamenti regionali da portare in detrazione dal PEF 2021:

- i. un importo complessivo di € 751.324 a titolo di Bonus RD da ripartire tra i Comuni dell'Ambito Toscana Sud con percentuali di Raccolta Differenziata certificate nel 2019 superiori alla media di Ambito;
- ii. un importo complessivo fino ad un massimo di € 500.000 da ripartire tra i Comuni per i quali è stata presentata istanza di superamento dei limiti di crescita tariffaria per attivazione di nuovi servizi da parte del Gestore SEI Toscana, a copertura parziale del valore dell'istanza fino ad un massimo del 25%;

DATO ATTO che possono essere portati in detrazione dal PEF 2021 anche i Conguagli 2020, qualora a credito del Comune:

- per l'importo indicato alla riga (G) relativo al Corrispettivo ante detrazioni, al netto dell'eventuale utilizzo a compensazione del Conguaglio Detrazioni 2020 a debito del Comune
- per l'importo indicato alla riga (H) relativo al Conguaglio Detrazioni 2020

RILEVATO che il totale delle Detrazioni che vengono imputate al PEF 2021 quale somma delle voci sopra indicate ammonta all'importo di € 58.052 (Riga N);

VISTO il prospetto Allegato 4B alla presente Delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla delibera ARERA 443/2019 e messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito nell'Area riservata del sito dell'Autorità, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI;

RILEVATO che il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del Piano economico-finanziario per l'esercizio 2021 (comprensivo del conguaglio 2018 e 2019) del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI come messo a disposizione dall'Autorità d'Ambito, è pari all'importo risultante alla riga (47) del prospetto Allegato 4B, così composto:



- componenti di parte Fissa per l'importo indicato alla riga (45)
- componenti di parte variabile per l'importo indicato alla riga (22)

VISTO il prospetto Allegato 5 alla presente Delibera, come elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone l'esito finale del PEF 2021 del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI con le seguenti risultanze:

- totale delle entrate tariffarie ($\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$) che corrisponde al totale dei costi del PEF ante Detrazioni per l'importo riportato alla riga (C)
- totale Detrazioni per l'importo riportato alla riga (D)
- Totale PEF 2021 post Detrazioni per l'importo riportato alla riga (E)

confrontato con l'importo, riportato alla riga (F), del PEF post detrazioni dell'esercizio di riferimento per il calcolo dei limiti (anno 2019), con una variazione percentuale riportata alla riga (G)

VISTO l'art. 2 dell'MTR ARERA che classifica tutte le componenti che concorrono a formare il PEF in componenti di costo fisse e componenti di costo variabile

VISTO l'art. 3 dell'MTR ARERA che dispone che la variazione rispetto all'anno precedente delle componenti di costo variabile non può eccedere il 20%, trasferendo l'eventuale eccedenza in aumento (o in diminuzione) alle componenti di costo di parte fissa

VISTO l'esito, come rappresentato nell'Allegato n. 5, della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente, con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea 16/2021 del 17.06.2021, il Direttore Generale dell'Autorità ha:

- determinato il Piano Economico finanziario 2021 del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI, redatto in conformità allo schema previsto dal MTR ARERA e riportato nell'Allegato 4
- precisato che il PEF 2021 così determinato sarà trasmesso entro il termine stabilito di 30 giorni all'Autorità nazionale ARERA per la sua finale approvazione

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi" del servizio rifiuti;

VISTO il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune di CASTAGNETO CARDUCCI, indicato alla riga 75 dell'allegato 4, superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell' art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013, riportato alla riga (76);

VISTA la Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 8;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione delle nuove regole fissate da ARERA;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti approvato con delibera consiliare n. 30/2014, modificato con delibera consiliare n. 25/2015 e con delibera consiliare n. 25/2021;

CONSIDERATO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, con il quale è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione



della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO il Decreto Presidenziale n. 174 del 20/12/2019 con il quale viene determinata la misura del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) dall'anno 2020 con aliquota del 5%;

RITENUTO di approvare le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021, suddivisi in utenze domestiche e utenze non domestiche come da allegato 7 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fissando la scadenza per il versamento in 3 rate :

- prima rata di acconto entro il 31 agosto 2021 in misura del 40% del dovuto parametrato sulla tariffa 2020;
- seconda rata di acconto entro il 31 ottobre 2021 in misura del 40% del dovuto parametrato sulla tariffa 2020;
- rata di saldo entro il 2 dicembre pari al 20% del dovuto parametrato sulla tariffa 2021
- possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2021;

DATO ATTO dell'importo assegnato al Comune di Castagneto Carducci a titolo di ristoro di cui alla tabella 1 allegata al Decreto n. 212343 del 3/11/2020 per l'importo complessivo di € 298.616;

CONSIDERATO che con Deliberazione CC n.46 del 29/07/2020 di approvazione delle tariffe e riduzioni TARI 2020 si stabiliva di utilizzare in parte (€ 115.000) il predetto ristoro nel modo seguente:

“RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI e introdurre una riduzione tariffaria, nello specifico, riduzione del 25% della quota variabile del tributo a carico delle seguenti utenze non domestiche:

- *aree adibite a banchi di vendita all'aperto non alimentari - ristor, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie - caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, fast foods, paninoteche, pizzerie a taglio – alberghi con ristorante – alberghi senza ristorante – aree dei campeggi – posteggi e parcheggi - complessi ricreativi all'aperto (aree operative) – complessi ricreativi all'aperto (aree non operative) – arenili - stabilimenti e cabine balneari, sale da ballo anche all'aperto, discoteche e simili - laboratori e botteghe degli artigiani (solo per parrucchieri, estetisti, e simili) – rimessaggio roulottes - sezioni di partiti, sindacati, ass. Culturali, sporti. oratori, cinema, teatri – complessi agrituristici – villaggi turistici – vendita di generi commerciali non alimentari (escluso farmacie, parafarmacie)”;*

RITENUTO pertanto di utilizzare la parte rimanente del suddetto ristoro di cui alla tabella 1 allegata al Decreto n. 212343 del 3/11/2020 di Euro 183.616,00 ad abbattimento dei costi PEF 2021, sulla parte variabile della tariffa, nelle utenze domestiche per euro 100.000,00 e nelle utenze NON domestiche per euro 83.616,00;

VISTO il D.L. 25/05/2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123 ed in particolare l'Art. 6. “Agevolazioni Tari” che così disciplina:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del



Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. *I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.*

4. *I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.*

5. *Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.*

DATO ATTO che indicativamente la somma spettante per l'anno 2021 al Comune di Castagneto Carducci ammonta ad € 199.548=;

RITENUTO per il contesto pandemico, utilizzare l'importo di Euro 199.548 previsto all'art. 6 D. L. n. 73/2021, introducendo una riduzione dei costi PEF 2021, nello specifico una riduzione del 38% sulla quota variabile del tributo a carico delle seguenti utenze NON domestiche:

- ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie - caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, fast foods, paninoteche, pizzerie a taglio – alberghi con ristorante – alberghi senza ristorante – aree dei campeggi – posteggi e parcheggi - complessi ricreativi all'aperto (aree operative) – complessi ricreativi all'aperto (aree non operative) – arenili - stabilimenti e cabine balneari, sale da ballo anche all'aperto, discoteche e simili - laboratori e botteghe degli artigiani – rimessaggio roulottes - sezioni di partiti, sindacati, ass. Culturali, sporti. oratori, cinema, teatri – complessi agrituristici – villaggi turistici – vendita di generi commerciali non alimentari;

CONSIDERATO che, con riferimento ai precedenti punti, la motivazione principale risiede nell'interesse pubblico di tutela di tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, soprattutto i settori legati al turismo che risultano maggiormente colpiti dai provvedimenti emergenziali legati alla diffusione del virus COVID-19 oppure che, pur non essendo obbligate per legge alla chiusura, hanno assistito ad un drastico calo della clientela;

VISTO il documento Unico Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 08/02/2021;

VISTO il Bilancio di Previsione 2021 approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 08/02/2021;

VISTO il titolo IV del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti ad oggetto "Riduzioni e agevolazioni";

PRESO ATTO delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, a tutela delle fasce più deboli della popolazione residente, di riduzione applicabile nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle esenzioni e/o agevolazioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, all'art. 20 trova copertura nel bilancio di previsione 2021;

RITENUTO opportuno per uniformare la gestione delle agevolazioni per motivi sociali e reddituali



chiedere la presentazione della certificazione ISEE;

CONSIDERATA l'opportunità di confermare per l'anno 2021 le riduzioni e agevolazioni TARI per finalità sociali già stabilite per l'anno 2020;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato nella presente deliberazione si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO del procedimento concluso dal responsabile Dott. Oronzo De Giorgi;



VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO alla necessità di provvedere all'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Menicagli, Gragnoli e Scateni), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- **DI RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI PRENDERE ATTO** che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore nel 2020 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;
- **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti del prospetto Allegato 1A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2021 del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI comprensivo delle rate di conguaglio 2018 e 2019, calcolato secondo il MTR ante applicazione dei limiti alla crescita tariffaria;
- **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti del prospetto Allegato 1B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale;
- **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Conguaglio dell'esercizio 2020 ex art. 107 del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI, e le relative modalità di copertura;
- **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti del prospetto Allegato 3A alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF ante detrazioni dell'esercizio 2021, post applicazione dei limiti e eventuale istanza di supero, del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI;
- **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti del prospetto Allegato 3B alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità di Ambito, che espone dettagliatamente tutte le detrazioni che concorrono a formare il PEF dell'esercizio 2021 del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI;
- **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, redatto secondo il modello "Appendice 1" allegato alla Delibera ARERA 443/2019, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI, come elaborato dall'Autorità d'Ambito ATO Toscana Sud;
- **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti del prospetto Allegato 5 alla presente Delibera che



rappresenta l'esito finale del PEF 2021 del servizio rifiuti del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI, comprensivo della verifica del rispetto del limite di variazione della parte variabile rispetto all'anno precedente con attribuzione alla parte fissa dell'eventuale eccedenza rispetto al limite di variazione della parte variabile;

- **DI PRENDERE ATTO** che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea 16/2021 del 17.06.2021, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2021 del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI che, nelle more della finale approvazione di ARERA, è comunque già efficace ai fini della TARI
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 30 giorni, la documentazione richiesta da ARERA per la sua definitiva approvazione del PEF 2021 tra cui la presente deliberazione;
 - informerà tempestivamente l'amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2021 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;
- **DI DILAZIONARE** in 4 esercizi, secondo quanto consentito dall'MTR ARERA, il valore del conguaglio 2019 da imputare sul PEF 2021 del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI, come riportato nell'Allegato 7 della Delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 12.05.2021;
- **DI PRENDERE ATTO** che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;
- **DI PRENDERE ATTO** dei contenuti della Relazione "Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2021 predisposta dal Gestore, di cui all'Allegato 8;
- **DI APPROVARE** le tariffe del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2021 suddivisi in utenze domestiche e utenze non domestiche come da allegato 9 al presente atto quale parte integrante e sostanziale fissando la scadenza per il versamento in 3 rate :
 - prima rata di acconto entro il 31 agosto 2021 in misura del 40% del dovuto parametrato sulla tariffa 2020;
 - seconda rata di acconto entro il 31 ottobre 2021 in misura del 40% del dovuto parametrato sulla tariffa 2020;
 - rata di saldo entro il 2 dicembre pari al 20% del dovuto parametrato sulla tariffa 2021
 - possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2021;
- **DI APPROVARE** per l'anno 2021 le riduzioni e o esenzioni delle tariffe unitarie TARI per utenze domestiche (nella parte fissa e parte variabile) per i seguenti casi:

	DESCRIZIONE	ISEE PARI O INFERIORE A	TIPO DI AGEVOLAZIONE
1	Famiglia residente composta da un nucleo familiare di cinque o più persone residenti nell'abitazione che non deve superare la superficie di 100 mq.		Riduzione del 15%
2	Famiglia residente	<input type="checkbox"/> 9.100,00	Riduzione del 30%



3	Famiglia residente composta da una o due persone pensionate	<input type="checkbox"/> 9.100,00	Esenzione totale
4	Famiglia residente composta da una o due persone pensionate	<input type="checkbox"/> 12.800,00	Riduzione del 30%
5	Famiglia residente che nel proprio nucleo familiare ha persona: O portatore di handicap grave certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92; O invalido civile con invalidità pari o superiore al 74%; O ultrasettantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende Sanitarie Locali;	<input type="checkbox"/> 16.000,00	Riduzione del 50%
6	Famiglia residente assistita dal Servizio Sociale A.S.L. con relazione del servizio sociale		Esenzione totale

- **DI DARE ATTO** che:
 - I contribuenti che rientrano nei casi di cui sopra dovranno presentare al Comune entro il 30 settembre 2021 apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, predisposta e messa a disposizione dall'Ufficio Tributi, scaricabile anche dal sito internet www.comune.castagneto-carducci.li.it riferita alla dichiarazione ISEE;
 - Il Comune chiederà, a norma di legge, alla Guardia di Finanza di fare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni presentate;
 - Il Comune si riserva di chiedere alla ASL le motivazioni dell'agevolazione proposta;
- **DI PROVVEDERE** ad inviare, nelle forme e nei tempi di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **DI PUBBLICARE** il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune secondo quanto previsto in materia di amministrazione trasparente dal D. Lgs. 33/2013.
- **DI DARE ATTO** che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni.

Successivamente con n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Menicagli, Gragnoli e Scateni), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Deliberazione n. 34 del 15/07/2021

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA